

da fondarsi nella città di Perugia, sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato. »

Lo pongo a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Articolo secondo.

Fani, relatore. Questo articolo con le modificazioni consigliate dall'onorevole Pantano, in parte accettate dalla Commissione e dall'onorevole ministro, sarebbe modificato così:

“ Art. 2°. Anche dopo la costituzione dell'ente morale, di cui all'articolo precedente, continueranno a stare a carico del patrimonio suindicato la spesa occorrente per la conservazione della parte monumentale dell'Abbazia di San Pietro, e quella per le pensioni dovute agli ex religiosi della soppressa Casa tuttora superstiti al tempo in cui avrà effetto la disposizione dell'articolo primo. ”

Presidente. L'onorevole Pantano acconsente in questa dizione?

Pantano. Perfettamente.

Presidente. Pongo a partito questo articolo 2°, così modificato.

(È approvato).

“ Art. 3°. È derogato alle disposizioni degli articoli 11, 19, 20, 31 e 35 della legge 7 luglio 1866 n. 3036 e 18 della legge 15 agosto 1867 n. 3848, in quanto sarebbero applicabili ai beni della suddetta Casa religiosa. ”

Metto a partito questo articolo 3°.

(È approvato).

Ora verrebbe, mi pare, l'articolo proposto dal ministro dell'interno che diventerebbe 4° e il quarto diventerebbe quinto.

Leggo l'articolo proposto dal ministro dell'interno e accettato dalla Commissione:

“ Art. 4. È riservata al Ministero dell'interno la facoltà di continuare a tenere nella colonia di San Pietro in Perugia, ai patti e condizioni risultanti dalla convenzione stipulata coi monaci Cassinesi, i minorenni corrigendi, che vi si troveranno, allorchè i beni costituenti il patrimonio, di cui all'articolo primo, saranno costituiti in ente morale autonomo, e ciò finchè non possa esser provveduto al loro collocamento in altro istituto. ”

La Commissione ha dichiarato di accettare questo articolo 4° proposto dal ministro dell'interno.

Franceschini. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Franceschini...!

Franceschini. Per una semplice dichiarazione.

Approvo questo articolo, che si avvicina alla proposta che io stesso avevo fatto, e sento il dovere di dichiarare nuovamente che l'unico motivo che mi aveva indotto a fare quella proposta, era il dubbio che, siccome nell'Umbria abbiamo già un'altra scuola, e gentilmente il ministro aveva lasciato sperare che se ne potrebbe istituire un'altra, stante i grandi bisogni di quella regione, non fosse questa legge di ostacolo a che gl'interessi di quella provincia non fossero menomamente danneggiati col non potersi poi istituire in verun'altra parte della provincia Umbra delle scuole agrarie. Dopo però gli schiarimenti avuti non credo di insistere maggiormente nella fatta raccomandazione.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Rispondo all'onorevole Franceschini, che la proposta che egli aveva fatto sull'articolo 1 aveva un altro scopo: quello, cioè, di destinare i beni alla fondazione di una colonia agricola. Ed a ciò io m'era opposto, perchè il pensiero del Governo e della Commissione è invece quello di fondare una scuola. La colonia dei minori corrigendi, di cui fa parola l'articolo 4, è un'altra cosa: sarà un peso dell'ente morale, come era un peso dei monaci benedettini. Del resto la legge generale sulle scuole pratiche e speciali di agricoltura dice che in ogni provincia vi sarà una scuola pratica; ma che non è inibito, col consenso dei comuni e delle provincie, averne due o più.

L'attuale proposta di carattere speciale, non pregiudica in nulla la legge generale. (*Al voti!*).

Presidente. Non ci sono proposte.

Pongo a partito l'articolo aggiuntivo, proposto dal ministro dell'interno, ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Articolo 4 che diventa l'ultimo.

“ Art. 5. È data facoltà al Governo di provvedere con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato e d'accordo fra le diverse amministrazioni interessate, a quanto possa occorrere per la completa attuazione della presente legge. ”

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.